

BOZZA 04 del 14.02.2025

Regolamento per la formazione di preparazione agli esami professionali superiori EPS in impresaria costruttrice / impresario costruttore con diploma federale ¹
del 2025

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e la Società Svizzera degli Impresari Costruttori

visti:

- la legge sulle scuole professionali (Lsp) del 2 ottobre 1996;
- il regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- il regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015;

decretano:

Capitolo primo
Generalità e scopo

**Descrizione
e scopo**

Art. 1

¹Il Centro Formazione Professionale della Società Svizzera degli Impresari Costruttori (CFP-SSIC) e il centro Professionale Tecnico di Trevano (CPT-Trevano), offrono una formazione di preparazione agli esami federali EPS in impresaria costruttrice / impresario costruttore con diploma federale.

²La direzione di istituto ha sede presso il Centro Formazione Professionale di Gordola (CFP-Gordola), in collaborazione con il Centro Professionale Tecnico di Trevano (CPT-Trevano).

³L'offerta formativa si articola su tre blocchi formativi:

- blocco base
- blocco avanzato
- blocco di approfondimento e di preparazione agli esami EPS.

⁴Lo scopo di questa formazione è quello di trasmettere ai partecipanti le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa, che richiede un elevato grado di responsabilità, e una preparazione all'esame professionale superiore EPS in impresaria costruttrice / impresario costruttore con diploma federale.

⁵ La formazione proposta si basa sul regolamento e le direttive concernenti il regolamento per l'esame professionale superiore di impresario costruttore.

**Commissione
di vigilanza**

Art. 2

¹Richiamato l'art. 35 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015, i membri della commissione di vigilanza sono:

- a) il capo della Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica (SEFIA) della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione);
- b) un rappresentante della Società Svizzera degli Impresari Costruttori (SSIC) o di Infra Suisse;
- c) la Direzione del Centro Professionale Tecnico di Trevano (CPT-Trevano);

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impegnato per ambo i sessi

- d) la Direzione del Centro Formazione Professionale di Gordola (CFP-Gordola);
- e) un responsabile tecnico del Centro Professionale Tecnico di Trevano (CPT-Trevano);
- f) un responsabile tecnico del Centro Formazione Professionale di Gordola (CFP-Gordola);
- g) un rappresentante del corpo docenti;
- h) un rappresentante dell'Associazione Baukader;

Capitolo secondo

Ammissione e frequenza

Ammissione iniziale

Art. 3

¹Viene ammesso alla formazione di preparazione agli esami EPS per impresario costruttore con diploma federale:

- a) chi possiede un diploma di esame professionale, esame professionale superiore, scuola specializzata superiore, scuola universitaria superiore o università riconosciuta a livello federale e che dopo il relativo conseguimento può attestare almeno 1 anno di esperienza professionale con un'occupazione pari ad almeno l'80% nel settore dell'edilizia principale, di cui almeno 1 anno in qualità di conduttore di lavori edili (nel settore della costruzione principale).
- b) chi possiede un attestato federale di capacità (AFC) o una maturità liceale e che possa attestare di aver conseguito almeno 3 anni di esperienza professionale con un'occupazione pari ad almeno l'80% nel settore dell'edilizia principale, di cui almeno 1 anno in qualità di conduttore di lavori edili (nel settore della costruzione principale).
- c) Al momento dell'inizio della formazione ha un impiego pari almeno all'80% come conduttore di lavori edili in un'impresa attiva nell'edilizia principale.

²Per accedere all'esame professionale superiore (EPS) di impresario costruttore con diploma federale devono essere soddisfatti i requisiti dell'art. 12.

Frequenza e assenze

Art. 4

¹L'iscrizione alla formazione di preparazione all'esame professionale superiore in impresario costruttore con diploma federale, comporta la frequenza obbligatoria di tutti i blocchi formativi.

²La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Le assenze non devono superare il 20% della durata dei singoli corsi dell'anno di formazione in corso.

³Le assenze per infortunio, malattia, avvenimenti eccezionali, devono essere annunciate per iscritto al responsabile di formazione.

⁴Autorizzazioni per ulteriori assenze inevitabili sono da richiedere per iscritto in anticipo al responsabile di formazione dell'istituto.

⁵I partecipanti devono informarsi per tempo sulle date di servizio militare e protezione civile previste. Questi devono essere differiti.

⁶Assenze inevitabili e assenze autorizzate dalla direzione di istituto, non sono considerate mancanze all'istruzione fino a quando non superano il 20% delle ore totali di un singolo corso di formazione nell'anno in corso.

Art. 5

¹In casi eccezionali, dove viene comprovata la conoscenza-competenza richiesta nel singolo corso, è possibile chiedere alla direzione di istituto di essere dispensati dalla frequenza della materia.

²La dispensa viene concessa per iscritto dalla direzione di istituto.

³La persona in formazione che ha ottenuto la dispensa da un corso, è tenuta a svolgere tutte le verifiche previste nella materia.

⁴La dispensa accordata dalla direzione di istituto, non comporta una diminuzione delle tasse di formazione.

Capitolo terzo Insegnamento

**Durata e
modalità**

Art. 6

¹Il ciclo di formazione è suddiviso in tre blocchi formativi per una durata totale di 4 semestri.

²Le lezioni si svolgono di principio nei seguenti giorni:

- il martedì sera (alternato al sabato mattina)
- il venerdì tutto il giorno
- il sabato mattina (alternato ai martedì sera)
- due settimane intensive (dal lunedì al venerdì compresi) in agosto/settembre e in gennaio

³Un'ora lezione ha una durata di 50 minuti.

⁴Il piano di studi è così strutturato:

Blocco base		Ponderazione
UD: Unità didattiche (50 minuti)	UD	
MATERIE	SEM 1+2	
Condotta lavori	30	5
Costruzioni idrauliche	40	3
Fisica della costruzione	75	5
Modulo d'offerta	40	3
Soprastruttura	60	5
Tecnologia	75	3
Analisi prezzi	60	5
Totale ore		380

Blocco Avanzato		Ponderazione
UD: Unità didattiche (50 minuti)	UD	
MATERIE	SEM 3	
Gestione del progetto (Corso base)	35	4
Gestione del cantiere	40	4
Amministrazione del cantiere	20	4
Contabilità	40	4
Gestione del personale	40	4
Conduzione d'impresa (base)	50	5
Diritto - Norme e leggi professionali	40	4
Totale ore		265

Tabella 1 e 2: formazione blocco base (semestri 1 e 2) e formazione blocco avanzato (semestre 3)

Blocco di approfondimento e preparazione EPS		Ponderazione
UD: Unità didattiche (50 minuti)	UD	
MATERIE	SEM 4	
Gestione del progetto (approf.)	50	4
Sviluppo della personalità	30	3
Amministrazione del cantiere	40	3
Logistica	40	3
Conduzione d'impresa (approf.)	60	4
Diritto - Norme e leggi professionali	40	3
Preparazione EPS	40	9
Totale ore		300

Tabella 3: formazione blocco di approfondimento e preparazione EPS (semestre 4)

**Piani di
studio**

Art. 7

¹ I piani di studio sono definiti nel “Profilo di qualificazione impresaria costruttrice / impresario costruttore con diploma federale” del 1° novembre 2021 (stato al 27.10.2022) pubblicato dalla Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

²I piani di studio sono definiti nel “Catalogo dei campi di apprendimento impresari costruttori / impresarie costruttrici EPS” pubblicato dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori. Prima pubblicazione il 24 maggio 2023 (stato 24 maggio 2023).

Capitolo quarto

Certificazione e promozione

Prove di certificazione

Art. 8

¹In tutti e tre i blocchi (base, avanzato e di approfondimento) le prove di certificazione vengono svolte alla fine di ogni singolo corso.

²La prova di certificazione consiste in una verifica scritta in cui vengono valutate le conoscenze e le competenze dei candidati ed è organizzata dal docente di ciascun corso. Ogni docente è tenuto a presentare alla direzione di istituto una copia della verifica con un anticipo di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

³Ogni prova di certificazione ha una durata di 60 minuti e una valutazione su 60 punti totali.

⁴Le singole materie vengono ponderate secondo la tabella 1 dell'art. 6.

⁵Lo svolgimento delle prove di certificazione è obbligatorio. In caso di assenza, la prova deve essere recuperata entro 60 giorni dalla data della prima prova di certificazione.

⁶Chi supera il 20% di assenze nelle singole materie non può accedere alle prove di certificazione. Il mancato svolgimento della prova di certificazione comporta un punteggio di 0 punti nella materia interessata, ad eccezione dei casi particolari secondo l'art. 4, cpv. 6.

⁷La direzione di istituto di formazione informa per iscritto prontamente i partecipanti sul risultato al termine di ciascun blocco formativo.

Criteri di promozione

Art. 9

¹Le valutazioni sono apprezzate in tutte le materie con un punteggio massimo di 1740 punti per ogni singolo blocco formativo.

²I punti vengono assegnati alle prove di certificazione con una ponderazione secondo la tabella art. 6.

³La promozione del primo blocco formativo (semestri 1 e 2) si ottiene quando viene raggiunto un punteggio di 1000 o più punti sulla totalità delle prove di certificazione che considerano la ponderazione della tabella 1 dell'art. 6.

⁴La promozione del secondo blocco formativo (semestre 3) si ottiene quando viene raggiunto un punteggio di 1000 o più punti sulla totalità delle prove di certificazione che considerano la ponderazione della tabella 1 dell'art. 6.

⁵Con l'ottenimento di un punteggio compreso tra 800 e 999 punti, la direzione di istituto rende attento il candidato sulla situazione critica e propone il rifacimento dell'anno di formazione. Il candidato ha la facoltà di scegliere se proseguire la formazione all'anno successivo o di ripetere l'anno. La decisione del candidato deve pervenire alla segreteria di istituto in forma scritta entro 30 giorni dall'inizio dei corsi di formazione.

⁶La mancata promozione avviene quando il punteggio è inferiore a 800 punti.

⁷La mancata promozione comporta la ripetizione dell'intero blocco formativo.

Reclami e ricorsi

Art. 10

¹In generale, in materia di valutazioni, eventuali reclami o ricorsi devono essere inoltrati per iscritto alla direzione di istituto entro 15 giorni dal ricevimento della pagella.

Attestati**Art. 11**

¹All'inizio di ogni blocco formativo, viene rilasciato un attestato di frequenza.

²Al termine di ogni blocco formativo, viene rilasciata una pagella finale con indicate le ore di assenza e i punteggi ottenuti nelle singole materie.

Capitolo quinto**Esame EPS****Criteri di
ammissione
all'esame EPS****Art. 12**

¹All'esame è ammesso chi (*):

- a) è in possesso di un titolo conseguito mediante d'esame professionale, esame professionale superiore, una scuola universitaria superiore, un'università o un diploma SSS e dopo il relativo conseguimento può attestare almeno 3 anni di esperienza professionale come conduttore di lavori edili o in una posizione analoga nel settore dell'edilizia principale;

oppure

- b) è in possesso di un attestato federale di capacità o di un attestato di maturità liceale e dopo il relativo conseguimento può attestare almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore delle costruzioni, di cui almeno 3 come conduttore di lavori edili o in una posizione analoga nel settore dell'edilizia principale.

*Estratto parziale del “regolamento per l'esame professionale superiore di impresaria costruttrice / impresario costruttore” del 05.10.2023 pubblicato dalla Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

Capitolo sesto**Disposizioni finali**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il

Firme